



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



## Centro Studi – Ufficio Giuridico e Legislativo

00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it) ; [flp@email.it](mailto:flp@email.it)

*Segreteria Generale*

Prot. n. \_\_\_\_/FLP/2003

Roma, 27 dicembre 2003

### **NOTIZIARIO N° 126**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.  
**ROMA**

## **FINANZIARIA 2004 – Stralcio -**

Il disegno di legge della finanziaria 2004, approvato il 22 dicembre 2003, in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, all'articolo 3 recante "*disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici*", fra l'altro, per le amministrazioni statali prevede:

### **RINNOVI CONTRATTUALI**

Per il biennio 2004-2005 **gli oneri posti a carico del bilancio statale** derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

### **ASSUNZIONI DI PERSONALE**

Per l'anno 2004, alle amministrazioni dello Stato è **fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve :**

1. le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità;
2. le assunzioni di personale relative alle categorie protette;
3. le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.



**In deroga al divieto**, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Le deroghe sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni **è prioritariamente considerata l'immissione in servizio** degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibraconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore ed alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché **dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003**, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria).

**I termini di validità delle graduatorie** per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno.

**In attesa dell'emanazione del regolamento** di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

**Per l'anno 2004**, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

## RIDUZIONE DEL PERSONALE

**Per ciascuno degli anni 2005 e 2006**, previo esperimento delle procedure di mobilità, **le amministrazioni dello Stato sono tenute a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004**, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni.

## MISSIONI ALL'ESTERO

**Ai fini del contenimento della spesa pubblica**, al personale appartenente alle amministrazioni che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.



#### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL Dlvo 26.03.2001, N. 151

**Dopo l'articolo 42** del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente: "Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione".

**All'articolo 42, comma 5**, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

#### AMIANTO

**In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003**, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, **sono fatte salve** le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003.

La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.

Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.

All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 193, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**I benefici previdenziali** di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, **sono estesi** anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitro-ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.

#### CONSIP

- **Abrogato l'art. 24 della legge finanziaria 2003, che dispone l'estensione del ricorso a procedure concorsuali negli appalti pubblici di servizi e forniture, nonché l'estensione a tutte le amministrazioni pubbliche degli acquisti tramite CONSIP. Sono fatte salve** le seguenti disposizioni: quelle che consentono di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa anche ai movimenti o partiti politici di cui all'art. 1 della legge n. 157/99 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali); quelle che dispongono l'obbligo per Consip di pubblicare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo; quelle che prevedono modalità differenziate per il ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia per alcuni organismi (SISMI, SISDE). Soppresse anche le disposizioni che nella legge finanziaria 2000 prevedevano la possibilità di prorogare per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002;



- Modificato anche l'art. 26 della legge finanziaria 2000, che riguarda ora l'acquisto di beni e di servizi che abbiano rilevanza nazionale; sostituendo la precedente previsione (comma 3), **si stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;**
- Modificato poi l'art. 59 della legge n. 388/2000, che ora riguarda l'**acquisto di beni e servizi di rilevanza regionale degli enti decentrati** di spesa; soppressa la disposizione che disponeva l'applicazione dell'art. 26, comma. 3, della legge finanziaria 2000 alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni;
- Modifiche anche per il decreto-legge n. 347/2001, nella parte che disciplina l'**acquisto di beni e servizi delle aziende sanitarie e ospedaliere**. Soppressa la disposizione che disponeva la facoltà di dette aziende di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali fosse dimostrata la non convenienza;
- All'articolo 24 (**Patto di stabilità interno per province e comuni**) della legge finanziaria 2002, riformulato il comma 6: per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni. Sopprese le disposizioni che disciplinavano gli acquisti in maniera autonoma. Sopprese anche le norme che affidavano agli enti locali il compito di emanare direttive per promuovere l'adesione alle convenzioni;
- Sopprese le norme che (comma 1 dell'articolo 32 della legge n. 448/01) prevedevano l'adesione alle convenzioni CONSIP per l'**acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro**.
- Inoltre, **a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla Consip s.p.a.**
- La Consip s.p.a. attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

**L'UFFICIO STAMPA**